

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Compensazione di crediti controversa**

*In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex articolo 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del Giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'articolo 295 c.p.c. o dall'articolo 337, secondo comma, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'articolo 1243 c.c.*

**Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 5.9.2017**

...omissis...

L'opposizione si profila non fondata e pertanto non merita accoglimento.

Nel merito l'Opponente non contesta sostanzialmente di essere debitore dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma eccepisce in compensazione un controcredito che chiede di accertare in questo stesso giudizio, e quindi privo dei caratteri di cui all'art. 1243 c.c.; pertanto deve essere, condannato a restituire l'importo di cui al D.I. n. 413 del 2013, importo liquido ed esigibile che sta trattenendo sine titolo.

Il predetto importo gli era stato corrisposto dall'Azienda O. in relazione alla responsabilità del medico, così come accertata dal Tribunale Penale di Padova in primo grado, con sentenza poi integralmente riformata ed oggi definitiva.

Ad ulteriore conferma di ciò, dal doc. 3 di parte convenuta opposta Azienda Ospedaliera - scrittura privata del 6 luglio 2009 - risulta che l'odierno opponente si era impegnato (art.5, lettera b) alla restituzione della somma ricevuta - pari ad Euro59.368,65, maggiorata per interessi al tasso legale - ove la stessa somma fosse risultata pagata in eccedenza, per l'intero o in parte, rispetto a quanto stabilito con la definitiva decisione penale.

Quanto alla domanda riconvenzionale ed all'eccezione di compensazione formulate dall'attore opponente, va ricordato che in relazione alla possibilità di proporre siffatte domande l'articolo 36 c.p.c. prevede che esse debbano dipendere "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione"; è cioè richiesto un collegamento oggettivo, che giustifichi l'opportunità di *simultaneus processus*.

Nel caso in esame, tuttavia, non è ravvisabile alcun collegamento oggettivo tra la domanda azionata con decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione, la quale attiene ad un rapporto obbligatorio del tutto diverso e distinto rispetto a quello azionato in via monitoria, sotto il profilo della causa petendi; ed invero, in un caso si è chiesta la restituzione di somme corrisposte per fatto e responsabilità altrui, nell'altro si chiede oggi l'accertamento di una responsabilità propria e diversa dell'Azienda xxxxx

La domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente non presenta nessuna connessione con la domanda di restituzione azionata con il decreto ingiuntivo, né la compensazione può essere effettuata tra un credito certo, liquido ed esigibile ed una semplice aspettativa di credito, tutta da accertare.

Come insegna la Suprema Corte: in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il Giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex articolo 1243, secondo comma, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del Giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'articolo 295 c.p.c. o dall'articolo 337, secondo comma, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'articolo 1243 c.c. (Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2016 numero 23225, rivista 641764-03).

Quanto agli interessi relativi alla somma da restituire, l'azione di restituzione e riduzione in pristino che venga proposta in relazione a prestazioni eseguite in base ad una sentenza poi riformata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza; né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti: chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza successivamente riformata, ha diritto ad essere

indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 21699/2011; Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n.9929/2014).

Pertanto, l'importo da restituirsi deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto pagamento, anche in considerazione della menzionata scrittura tra le parti prodotta sub doc. 3 di parte convenuta opposta, esattamente come previsto nel decreto ingiuntivo opposto.

Analoga decisione è già stata in precedenza adottata da altri giudici monocratici di questo Tribunale con le sentenze nn. 1922/2016, 22/2017, 59/2017, 135/2017, 281/2017, con le quali è stato affermato che "tenuto conto della natura e difficoltà delle questioni trattate, oggetto di contrastanti decisioni in sede penale, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio"; seguendo tale consolidato indirizzo, le spese del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti.

pqm

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata con atto di citazione notificato il 25 marzo 2013 da M.R. contro l'Azienda xx. chiedendo, nel merito ed in via principale, che venisse revocato il decreto numero 413/2013 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 59.368,65 oltre interessi e spese e chiedendo altresì, in via riconvenzionale, che fosse accertata la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale, solidale e/o esclusiva in capo al professor Dxx. ed all'Azienda Oxxx. e che gli stessi fossero condannati in solido tra loro a risarcire tutti i danni subiti da esso attore, quantificati nella somma di Euro 227.379,11 oltre interessi e rivalutazione dal 4 dicembre 2000 fino al saldo, con la chiamata in manleva della Compagnia xxxxutti e tre rimasti contumaci, ogni diversa e/o maggiore istanza disattesa, così provvede:

rigetta

l'opposizione e per l'effetto

conferma

integralmente il Dxxxxxxx. 413 del 2013, già in precedenza dichiarato provvisoriamente esecutivo, e compensa

integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Padova, il 17 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 5 settembre 2017.